

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1973

Modificazione degli articoli 524 e 531 del codice di procedura penale concernenti i motivi di ricorso per cassazione e le decisioni in camera di consiglio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel suo testo originario l'articolo 524 del codice di procedura penale, concernente i motivi di ricorso per cassazione, aveva un comma (l'ultimo) così concepito: « Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

La disposizione or ora riportata profilava un'ipotesi d'inammissibilità diversa da quelle previste, relativamente ai mezzi d'impugnazione in genere, dagli articoli 207 e 209 del codice di procedura penale.

Accadeva in tal modo — essendo stabilito nell'articolo 531, primo comma, che « quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio » — che tutte le volte in cui sembrava, a ragione o a torto, che i motivi di ricorso toccassero soltanto « il fatto », la difesa venisse privata della possibilità della discussione orale. Il caso più frequente di applicazione dell'ultima parte dell'articolo 524 era infatti quello dei « motivi di merito ».

Ho usato l'espressione « sembrava, a ragione o a torto » perchè molto spesso il ri-

ferimento al merito serve a denunciare l'illogicità, i paralogismi, le contraddizioni del provvedimento impugnato, i travisamenti di fatto, la pretermissione di risultanze rilevanti ai fini della decisione, serve cioè a prospettare una vera e propria questione di diritto, quale è la violazione dell'obbligo della motivazione, imposto dalla legge.

Si comprende quindi come, con la riforma del 1955, il predetto comma dell'articolo 524 sia stato soppresso.

Senonchè, nel presupposto (presupposto definito « ingiusto e comunque assurdo » da Giovanni LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, pag. 226, nota 81-bis) che tale soppressione aggravasse il lavoro delle sezioni penali della Corte di cassazione, con legge 29 novembre 1962, n. 1652, la norma abrogata è stata ripristinata, sia pure con un temperamento, sancito nell'articolo 531, al quale sono stati aggiunti i seguenti commi quarto, quinto e sesto:

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediatamente avviso al difensore del ri-

corrente. Il difensore, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la Corte giudica in udienza pubblica.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore d'ufficio all'uopo nominato dal presidente.

Per la presentazione dell'istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

Siffatta innovazione non fa che complicare le cose. Si vuol forse . . . fare affidamento sulla disattenzione del difensore? Difficilmente un difensore attento accetta di non discutere oralmente il ricorso sol perchè il pubblico ministero ha chiesto, con la requisitoria, che il ricorso stesso venga deciso

« senza intervento di difensori ». Chi ha esperienza di cause di Corte di cassazione sa che è accaduto non di rado che ricorsi, i quali, secondo il pubblico ministero, avrebbero dovuto essere ritenuti inammissibili ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 524, portati all'udienza pubblica, siano stati accolti.

Non è giusto che la possibilità della discussione orale (vale a dire dell'estrinsecazione saliente di quel diritto di difesa che l'articolo 24 della Costituzione dichiara « inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ») sia fatta dipendere da una ragione prettamente e grettamente formale, com'è la presentazione dell'istanza prevista dal quarto comma dell'articolo 531.

Si propone pertanto che gli articoli 524 e 531 del codice di rito penale siano riportati al testo anteriore alla legge 29 novembre 1962, n. 1652.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 524 del codice di procedura penale è abrogato.

### Art. 2.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 531 del codice di procedura penale sono abrogati.